

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

35° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2002

---

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1487-B) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| PRESIDENTE . . . . .  | Pag. 3, 7, 10 e <i>passim</i> |
| AYALA (DS-U) . . . . .  | 8, 12                         |
| BOBBIO Luigi (AN) <i>relatore</i> . . . . .                             | 3, 5, 6 e <i>passim</i>       |
| BOREA (UDC:CCD-CDU-DE) . . . . .  | 12                            |
| BRUTTI Massimo (DS-U) . . . . .   | 11                            |
| * CALVI (DS-U) . . . . .  | 5, 6, 10                      |
| CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE) . . . . .                                       | 10, 12                        |
| * DALLA CHIESA (Mar-DL-U) . . . . .                                     | 11                            |
| FASSONE (DS-U) . . . . .  | 6                             |
| * FLORINO (AN) . . . . .  | 7                             |
| * VALENTINO, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i> . . . . . | 13                            |
| VIZZINI (FI) . . . . .  | 12                            |
| ZANCAN (Verdi-U) . . . . .  | 9                             |
| ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .                | 14                            |

**N.B.:** I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

*I lavori hanno inizio alle ore 15,25.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1487-B) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1487-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Comunico che è a disposizione dei componenti della Commissione, presso gli uffici della segreteria il libro-inchiesta «Tortura democratica», edito da Marsilio, a cura dell'Associazione «Nessuno tocchi Caino», sulle problematiche relative al regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

Comunico, altresì, che le Commissioni permanenti 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> hanno espresso pareri non ostativi sul disegno di legge in titolo.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bobbio Luigi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, premetto che in questa mia brevissima relazione alla Commissione mi soffermerò esclusivamente sull'articolo 41-bis, posto che l'articolo 4-bis non ha subito alcun tipo di modifica o di variazione a seguito dell'esame da parte della Camera dei deputati.

Credo si possa sottolineare, anche con legittima soddisfazione, il fatto che l'impianto di fondo del testo licenziato dal Senato sia sostanzialmente rimasto confermato, sia nella struttura della normativa, sia nelle modalità del regime di cui all'articolo 41-bis.

In particolare risultano confermati quelli che questa Commissione aveva – anche con una rilevante attività di modifica al testo originale – individuato come punti qualificanti della normativa: la cosiddetta «stabilizzazione» del regime e la non giurisdizionalizzazione del procedimento applicativo; per la verità tale procedimento era risultato notevolmente migliorato sotto il profilo dell'*iter* di valutazione dello stesso regime ex articolo 41-bis, dal momento della sua prima applicazione al momento della sua eventuale revoca da parte dell'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda nel dettaglio le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, all'articolo 1, comma 1, al periodo che recita: «I bene-

fici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, (...)» sono state soppresse le parole: «in maniera certa» rispetto al testo approvato dal Senato ed è rimasto quindi solamente l'esclusione dell'attualità di collegamenti. Questa non mi sembra possa ritenersi una modifica di particolare rilievo o di particolare significato nell'economia generale, posto che comunque il concetto della necessità di acquisizione di elementi tali da escludere che esistano collegamenti attuali in qualche maniera mantiene ferma la *ratio* e lo spirito del testo da noi originariamente formulato. Ricordo che il Senato in tal modo intendeva semplicemente conservare una previsione già contenuta nell'articolo 4-*bis*; non mi sembra quindi che tale modifica possa costituire motivo di ulteriori rilievi da parte nostra.

La Camera dei deputati ha inoltre modificato l'articolo 2, comma 2-*quater*, lettera *b*), riducendo da un anno a 6 mesi il periodo iniziale di applicazione del regime durante il quale l'interessato non può essere autorizzato ad avere colloqui telefonici con familiari e conviventi. Anche in questo caso siamo nell'ambito di valutazioni che potremmo ritenere più strettamente attinenti al sistema della norma e quindi non ai suoi principi, per cui non credo che ciò possa costituire, motivo di intervento modificativo da parte della nostra Commissione.

Alla lettera *e*) del medesimo articolo 2 è stata rimodulata la previsione relativa alla sottoposizione della corrispondenza dei detenuti a visto di censura. In sostanza, il testo approvato dalla Camera risulta fondamentalmente semplificato, in quanto la sottoposizione a visto di censura viene estesa a tutte le ipotesi di corrispondenza dei detenuti, ad eccezione della corrispondenza con i membri del Parlamento e di quella con autorità europee o nazionali aventi competenze in materia di giustizia. Sostanzialmente, il punto di maggiore differenza tra il testo approvato dalla Camera e quello approvato dal Senato si identifica con l'eliminazione del passaggio di verifica di questa sottoposizione a visto di censura. Ricordo che qui al Senato avevamo previsto che le autorità europee o nazionali aventi competenze in materia di giustizia dovevano essere individuate dal competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria «con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11». Viene quindi meno il provvedimento giurisdizionale richiesto per arrivare alla sottoposizione a visto di censura anche di questa corrispondenza.

Per maggiore chiarezza, leggo integralmente la lettera *e*) dell'articolo 2 approvato dal Senato: «*e*) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11». Ora do lettura del testo della lettera *e*) dell'articolo 2 approvato dalla Camera dei deputati: «*e*) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza,

salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia».

Non ravviso una sostanziale differenza tra i due testi, in quanto la corrispondenza con i membri del Parlamento, introdotta nel testo della Camera, è un'ipotesi a sé stante, una forma di salvaguardia collegata a quel potere ispettivo di vigilanza e di verifica che i membri del Parlamento hanno comunque in relazione alla vita dei detenuti negli istituti carcerari. Il parlamentare può avere un colloquio diretto con il detenuto senza bisogno di visto; è comprensibile quindi che analoga previsione valga per la corrispondenza.

CALVI (*DS-U*). Ma esistono le disposizioni dell'articolo 41-*bis*!

BOBBIO Luigi, *relatore*. È vero, ma in questo modo tutto viene ricondotto nel solco generale della vita dei detenuti.

Certamente alcune tra le modifiche apportate dalla Camera possono suscitare la necessità di riflessioni da parte nostra, ma come relatore mi devo anche fare carico dei punti che effettivamente vogliamo e dobbiamo censurare, se vogliamo censurarli, e di quelli che invece possiamo ritenere non tali da comportare un intervento concreto da parte della Commissione giustizia del Senato su questa normativa.

Un analogo tipo di argomentazioni possono a mio avviso rivolgersi alla modifica della lettera *f*) dello stesso articolo 2: la limitazione della permanenza all'aperto, che nel testo approvato dal Senato non poteva svolgersi in gruppi non superiori a tre persone, viene portata dalla Camera dei deputati a gruppi non superiori a cinque persone e per una durata non superiore a quattro ore, mentre nel testo del Senato si parlava di una durata di due ore. È sicuramente un intervento nell'ambito del merito.

Continuo a ritenere, dal mio punto di vista – e in questo caso non parlo solo come relatore, ma anche a titolo personale –, che nell'economia generale di un regime di questo tipo niente è gratuito, come niente lo era – lo ribadisco ancora una volta – nella valutazione fatta da questa Commissione nell'individuare determinati parametri temporali e numerici. Ritengo che, poiché si tratta pur sempre di valutazioni sull'idoneità del regime di assicurare una certa finalità (cioè quella dell'elisione dei collegamenti con l'esterno, in particolare con la criminalità organizzata), la valutazione fatta dalla Camera sia divergente, seppure in maniera non eclatante, dalla valutazione già fatta dal Senato circa il bilanciamento delle esigenze temporali e concrete da assicurare. Dal punto di vista della valutazione della necessità di procedere o meno ad ulteriori interventi modificativi, credo che si possano comunque accogliere le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento senza emendare ulteriormente il provvedimento.

Nel testo trasmessoci dalla Camera viene soppressa la lettera *g*) dell'articolo 2, che prevedeva una sorta di clausola generale, una norma di chiusura per l'autorità amministrativa. Il testo del Senato recitava: «*g*) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge, ove ne sia rav-

visato il concreto contrasto con le esigenze di cui al comma 2». Credo che la soppressione di questa lettera non possa ritenersi dannosa della congruità del sistema generale, sia per la sostanziale e compiuta articolazione delle lettere precedenti – che in qualche maniera finiscono col riguardare tutte o quasi le modalità delle forme di vita intramurarie –, sia perché la norma, che sostanzialmente rimane inalterata (mi riferisco in particolare al comma 2 dell'articolo 41-*bis*), lascia ferma la facoltà – appunto in relazione alle esigenze previste dalla norma stessa – di intervento diretto da parte dell'autorità penitenziaria e del Ministero.

La Camera ha inoltre modificato il capoverso 2-*sexies* dell'articolo 2, spostando la competenza alla proposizione del ricorso per Cassazione dal Procuratore della Repubblica al Procuratore generale presso la Corte di appello. Per la verità – lo dico con estrema franchezza e chiarezza – mi sfugge il senso di questa modifica: voglio credere che si sia voluto stabilire una sorta di raccordo più diretto fra le - definiamole così - autorità di secondo livello della magistratura inquirente.

CALVI (*DS-U*). Allora sarebbe stato ancora più opportuno fare riferimento al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Sì, sarebbe stato ancora più opportuno. Capisco e in buona parte condivido l'osservazione.

FASSONE (*DS-U*). Nel Tribunale di sorveglianza l'organo dell'accusa è il Procuratore generale.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Poiché c'è un substrato diverso, qui forse parliamo di una materia più direttamente collegabile al vissuto investigativo – ricordo quanto è stato detto in Commissione durante i nostri lavori – ed è in questa prospettiva che mi sfugge il senso della modifica. Poiché, però, la modifica è corretta dal punto di vista sistematico, proprio in relazione al richiamo che si faceva alle udienze del Tribunale di sorveglianza, credo che anche questo possa essere esente da ulteriori rilievi da parte nostra.

Infine, ho due soli rilievi da fare. Un rilievo non può non riguardare l'articolo 4, le disposizioni transitorie: nel testo modificato viene meno la previsione dettagliata introdotta dal Senato per quel che concerne i detenuti per reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che, per poter essere esclusi dal regime di cui all'articolo 41-*bis*, nel testo Senato dovevano comunque già fruire delle misure alternative e comunque rispondere ad alcuni requisiti di mancanza di collegamenti con la criminalità esterna. Nel testo modificato dalla Camera, quasi a voler anticipare una sorta di doppio regime tra fatti già accaduti di terrorismo e fatti che potranno accadere nel futuro, invece, si stabilisce puramente e semplicemente che il regime di cui all'articolo 41-*bis* non può applicarsi a coloro che siano detenuti per fatti di terrorismo commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Una sorta di anticipazione di un colpo di spugna.

L'ultimo rilievo riguarda l'articolo 5 introdotto dalla Camera dei deputati, che prevede una relazione triennale sull'attuazione della legge da parte del Presidente del Consiglio al Parlamento.

Pertanto, alla luce di queste osservazioni, ribadisco il mio giudizio positivo sul testo nel suo complesso e invito la Commissione ad approvarlo senza modifiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FLORINO (AN). Signor Presidente, intervenendo in questa sede chiedo anzitutto scusa a lei e agli autorevoli componenti della Commissione per questa «invasione di campo», ma, proprio per rasserenare l'opinione pubblica sconcertata da determinate dichiarazioni che si apprendono dai giornali, mi corre l'obbligo di dire che il regime di cui all'articolo 41-bis è fallito, nel senso che risulta disapplicata totalmente la lettera a) dell'articolo 2.

Il collaboratore di giustizia signor Giuliano, sottoposto a regime carcerario particolare in quanto pentito, ha dichiarato che i boss mafiosi evitano i rigori imposti dall'articolo 41-bis adducendo gravi condizioni di salute, simulando malattie come ischemia cerebrale, infarto, anoressia, cecità. Il signor Giuliano afferma che questi sistemi sono praticati in tutte le carceri, soprattutto da parte di detenuti sottoposti a tale regime, che grazie agli inganni riescono ad ottenere attenuazioni al regime carcerario, o addirittura la revoca del provvedimento. Egli ha fornito ai magistrati un elenco di detenuti di grande spessore che avrebbero usufruito di agevolazioni fingendo malattie, con il contributo di medici compiacenti; ha fatto i nomi di mafiosi e di camorristi che evito di riportare. Lo stesso Luigi Giuliano, la cui cartella clinica conteneva un elenco senza fine di guai - c'erano certificati medici dai quali emergeva di tutto, addirittura un'ischemia cerebrale - ha affermato di essere sano come un pesce. Per verificare la genuinità delle dichiarazioni i magistrati lo hanno sottoposto a nuovi accertamenti sanitari e un *pool* di specialisti del Policlinico Gemelli di Roma ha confermato che il signor Giuliano non è portatore delle gravi patologie indicate nei certificati stilati dai medici di alcuni degli istituti di pena nei quali è stato ricoverato.

I divieti di contatto di cui alla lettera a) vengono elusi con una serie impressionante di trucchi: le cordicelle (i messaggi vengono calati dalle sbarre delle celle attraverso cordicelle), i nascondigli (i biglietti vengono lasciati in posti prestabiliti come, ad esempio, i termosifoni), le udienze (durante le videoconferenze due boss presenti nello stesso sito protetto dialogano tranquillamente), la colla (manipolando un lassativo si ottiene una colla utilizzata per sigillare il contenuto e impedirne il controllo).

Ma questi fatti possono essere considerati ufficiosi, e pertanto suscettibili di riscontro così come prevede la legge; voglio quindi portare all'esame della Commissione un documento ufficiale del tribunale di sorveglianza di Napoli affidato alla Commissione antimafia il giorno 11 giugno 2002: In questo documento si afferma che un dato rilevante e particolar-

mente interessante è prendere atto che, nonostante la sottoposizione al regime di cui all'articolo 41-*bis*, spesso tali detenuti sono ristretti in stanze comuni a due o anche a tre di loro (*per tabulas* è stato accertato che Pimomalli Giuseppe veniva assistito e condivideva la propria stanza all'interno del carcere penale di Secondigliano con Buccarella Salvatore, e ricordo che entrambi sono capo clan). Si afferma inoltre che le traduzioni sono effettuate dalla polizia penitenziaria e giova precisare che, tranne il momento strettamente processuale in cui il detenuto compare dinanzi a questa autorità giudiziaria, nulla più si conosce sui movimenti effettivi dei detenuti.

Questa Commissione durante il dibattito politico sul provvedimento è stata accusata di violare i diritti umani; viste le premesse, vorrei capire se questi «diritti umani» non vengono di fatto aggirati da una serie impressionante di sotterfugi applicati in ogni carcere e soprattutto dai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis*.

Per questi motivi presento il seguente ordine del giorno, che invito il Governo ad accogliere:

#### **0/1487-B/1/2**

FLORINO

«La Commissione giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 1487-B, invita il Governo a verificare l'esatta applicazione sinora avvenuta della normativa in questione, soprattutto con riferimento alle recenti dichiarazioni rese ai magistrati e pubblicizzate dalla stampa dal collaboratore di giustizia sig. Luigi Giuliano».

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, le considerazioni svolte sin qui dal collega che mi ha preceduto attengono ad un problema di carattere generale che riguarda la concreta applicazione delle leggi, però sottolineo che qui noi approviamo le leggi e non le applichiamo; quindi in questo momento forse è certo utile un ordine del giorno che impegni il Governo a verificare la concreta ed effettiva applicazione della normativa, ma è prioritario preoccuparsi del varo della normativa stessa.

Dichiarandomi assolutamente d'accordo con l'esposizione sintetica ma puntuale del relatore, voglio evidenziare alcuni punti del provvedimento al nostro esame.

Il primo riguarda la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, dal quale viene esclusa *tout court* la corrispondenza dei membri del Parlamento. Non sono mai stato un costituzionalista e mai lo diverrò, però, anche su suggerimento prezioso del collega Fassone, ho richiamato a memoria l'articolo 15 della Costituzione, secondo cui la limitazione della segretezza della corrispondenza può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria. I parlamentari della Camera hanno ignorato la previsione costituzionale e noi senatori ci troviamo di fronte alla sca-



denza del 31 dicembre che si avvicina; vorrei quindi che rimanesse agli atti questa mia preoccupazione: la modifica apportata dalla Camera dei deputati alla lettera *e*) del capoverso 2-*quater* dell'articolo 2 suscita perplessità dal punto di vista della compatibilità con il dettato costituzionale.

Voglio ora soffermarmi su un altro aspetto che, tenuto conto della *ratio* dell'istituto di cui ci occupiamo, appare strano: mi riferisco all'articolo 4, richiamato dal relatore, che pone una inedita applicabilità dell'istituto della successione nel tempo di normative diverse attinenti alla disciplina dell'esecuzione della pena. Credo che non ci siano precedenti, che sia sfuggito a chiunque abbia messo mano originariamente al varo di questa normativa e al Parlamento, che l'ha più volte rinnovata. Si stabilisce che chi è stato terrorista prima della data di entrata in vigore di questa legge, non può comunicare con l'esterno, *tout court*; mentre chi ha commesso un delitto di terrorismo dopo l'approvazione di questo provvedimento, può comunicare con l'esterno. Tale previsione francamente mi colpisce; i colleghi della Camera non finiscono mai di stupirmi: l'ho detto in più occasioni e lo ribadisco oggi, con il massimo rispetto – ovviamente – che singolarmente nutro nei loro confronti e che manterrò in futuro.

L'unica notazione positiva che voglio fare è che il cosiddetto «partito anti 41-*bis*» è stato sconfitto. Ricordo che avanzai qui, proprio in questa Commissione, grandi preoccupazioni al riguardo e fui rassicurato dai colleghi della maggioranza, in particolare dal senatore Centaro (che purtroppo oggi è assente). Devo riconoscere che egli aveva ragione, quando mi consigliò di stare tranquillo, perché anche se c'era chi faceva dichiarazioni che andavano in senso diverso, la Camera sostanzialmente avrebbe confermato il contenuto di questo provvedimento. Certo, qualche modifica appare superflua, ma nella sostanza nessuno può negare che l'impianto del provvedimento è rimasto in piedi, cosa di cui prendo atto con soddisfazione.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, talune modifiche apportate dalla Camera sono irrilevanti, alcune forse lievemente migliorative, alcune – come quella ricordata poc'anzi dal collega Ayala – certamente peggiorative; non sono però tali da farmi mutare idea circa il voto favorevole che avevo espresso in prima lettura e che riconfermo ora, svolgendo insieme un intervento in discussione generale e un annuncio di voto.

Intendo soffermarmi su due considerazioni di fondo. In primo luogo, il regime previsto dall'articolo 41-*bis* si è rivelato uno strumento necessario per la lotta che lo Stato deve sostenere nei confronti dell'anti-Stato, cioè della criminalità organizzata.

In secondo luogo, la normativa al nostro esame non è suscettibile – in linea astratta – di dubbi di incostituzionalità: il rispetto dei principi e dei diritti della persona, al quale ci ha richiamato sempre la giurisprudenza della Corte Costituzionale, a mio avviso è affidato da questo provvedimento al Ministro della giustizia (che dovrà sempre ricordarsi che trattasi di una disposizione eccezionale), al tribunale di sorveglianza (che dovrà ben svolgere il compito che gli attribuisce la legge), ai difensori degli im-

putati (che dovranno lamentare con efficacia ogni eventuale abuso) e anche a noi, che come parlamentari abbiamo diritto di visita delle carceri e avremo anche, con la novità introdotta – questa sì proficuamente – dalla Camera, una relazione triennale del Presidente del Consiglio.

Per queste ragioni, preannuncio già in questa fase procedurale il mio voto favorevole al provvedimento in titolo.

CALVI (*DS-U*). Così come il nostro Gruppo ha votato in prima lettura a favore del provvedimento, lo farà anche in questa occasione, anche se le novità introdotte dalla Camera, sia pure di modesta entità, appaiono francamente non del tutto ragionevoli.

Sono perplesso per la nuova formulazione della lettera *e*) del capoverso 2-*quater* dell'articolo 2, che configura un regime derogatorio per quanto riguarda la corrispondenza con i membri del Parlamento.: se per caso qualcuno usasse indebitamente la carta intestata del Parlamento, potrebbe eludere qualsiasi controllo. Lasciatemi ricordarlo, con maliziosità: vi sono parlamentari imputati di reati, persino ai sensi dell'articolo 41-*bis*. Il fatto che il parlamentare non sia soggetto a controllo lo trovo francamente non commendevole.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, mi scusi se la interrompo, ma intervingo per rimuovere in partenza un equivoco. Qui l'eccezione riguarda la corrispondenza che la persona sottoposta al regime di cui all'articolo 41-*bis* intrattiene col parlamentare.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Non è così, signor Presidente, perché non è specificato se si tratti di corrispondenza in entrata o in uscita. Attualmente la censura è di tipo attivo e passivo, cioè in entrata e in uscita.

PRESIDENTE. Rileggiamo attentamente la norma: «La sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità...».

CALVI (*DS-U*). È in entrata e in uscita, ma ammesso pure che la censura fosse operativa solo in uscita, la norma apparirebbe ancor più incomprensibile, considerando che attraverso questa via potrebbero anche accedere ad informazioni che noi cerchiamo di non far divulgare. In ogni caso, interpretiamo la norma in modo più restrittivo, come dice il Presidente, così dimezziamo le possibilità di rischio.

Ancor meno comprensibile, poi, è il motivo per cui il soggetto delegato ad avere la competenza per l'impugnazione sia il Procuratore generale presso la Corte d'appello. Francamente non riesco a capire la *ratio* di tale previsione. Ma non voglio insistere oltre, per far guadagnare a tutti i colleghi il tempo necessario per esprimere la loro opinione.

Confermo, quindi, il fatto che il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento, come ha già fatto in prima lettura.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Anch'io intervengo telegraficamente, signor Presidente, e a nome del Gruppo della Margherita ribadisco l'orientamento favorevole su questo provvedimento. Sottopongo a tutti, anche perché non credo che rimarrà invisibile all'opinione pubblica, questa eccezione fatta per i membri del Parlamento alla lettera e), capoverso 2-*quater* dell'articolo 2. Con timore attendo di verificare in che misura si confonderanno i ruoli del parlamentare e quello dell'avvocato difensore, e in che misura il parlamentare – sono d'accordo con il collega Calvi – utilizzerà la propria posizione magari per fare avere delle informazioni e non semplicemente per capire quali sono le condizioni di detenzione sulle quali è opportuno intervenire. Sono preoccupato per questo varco che si è aperto non per mancanza di fiducia – in generale – nel Parlamento, ma perché c'è la storia ha dimostrato l'esistenza di esigue minoranze di parlamentari che comunque hanno intrattenuto rapporti organici con la mafia; di questo gli atti della Commissione antimafia sono purtroppo buoni testimoni.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Anche con i terroristi, non solo con la mafia!

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Giusta osservazione.

Personalmente posso accettare il riferimento alle due ore da trascorrere all'aperto, ma ricordo che abbiamo visitato carceri – lo sapete tutti – dove, senza essere sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis*, i detenuti non potevano avere diritto alle due ore all'aperto. Dal punto di vista umanitario comprendo il problema, ma francamente non capisco la previsione di una tutela superiore a quella dei detenuti comuni.

L'osservazione svolta precedentemente rimanda comunque ad un problema che abbiamo già toccato in sede di prima lettura: la maggior parte delle responsabilità ricade sull'amministrazione, sia che venga consentito di sottrarsi a questa disciplina, sia che si sottoponga indebitamente a questa disciplina un soggetto non rientrante tra quelli interessati.

Il Parlamento svolge anche un ruolo di controllo su quello che fa l'amministrazione penitenziaria che non consiste soltanto nella richiesta al Governo di garantire che questa legge venga bene osservata; sarà nostro compito sapere intervenire sul modo in cui l'amministrazione usa vessatoriamente o allegramente le disposizioni che stiamo licenziando.

Comunque, per le ragioni a tutti note, in questo momento non possiamo che essere d'accordo con l'approvazione del provvedimento.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Condivido del tutto l'intervento del collega Calvi, che ha esplicitato la posizione del nostro Gruppo.

Ho letto con fastidio una notizia di agenzia che riportava le dichiarazioni rese ieri da un esponente di gruppi eversivi rossi attualmente fuori dal territorio nazionale: mi riferisco all'ex *leader* di Potere operaio Oreste Scalzone. Costui, nel contestare la decisione che il Parlamento italiano si appresta ad assumere con la definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, ha duramente attaccato le persone dell'onorevole Lumia e del se-

natore Vizzini. Mi dispiace che abbia indicato soltanto due nomi come bersaglio delle sue dichiarazioni dissennate. Mi permetto di unire pubblicamente, se possibile, il mio nome a quelli dei colleghi Lumia e Vizzini per diventare con loro bersaglio di eventuali ulteriori dichiarazioni. Sottolineo peraltro che simili dichiarazioni non vanno enfatizzate perché trattasi di persona di scarso spessore, anche se comunque sono fortemente sgradevoli perché attaccano dei parlamentari e contengono minacce.

A tutto questo unisco anche il mio impegno perché il testo sia approvato nella maniera più restrittiva possibile, accogliendo le modificazioni apportate dalla Camera.

VIZZINI (*FI*). Preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Facendo nostre le considerazioni che sono emerse nel dibattito e nella relazione del senatore Bobbio Luigi, riteniamo che questa è l'unica risposta doveroso e possibile che le istituzioni debbono dare ai proclami di Bagarella e dei mafiosi detenuti e ad altri inquietanti proclami che arrivano da esuli che da altra nazione ritengono di poter interloquire attraverso dichiarazioni di stampa.

Lo Stato rifiuta qualsiasi trattativa con questa gente, il carcere duro entra nel sistema stabilizzandosi e questa è una forte risposta che ci consente di dire che andiamo avanti in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo senza cedimenti, senza trattative e con l'assunzione di responsabilità da parte di coloro che hanno inquinato pezzi importanti della nostra società.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Mi unisco al coro delle critiche che sono state fatte al testo del disegno di legge che ci perviene dalla Camera. L'immediata scadenza del 31 dicembre ci impone di far passare la legge così com'è, ma restano intatte le perplessità circa sulla riformulazione della lettera *e*) del capoverso 2-*quater* dell'articolo 2, nonché sulla modifica della disciplina transitoria. Di necessità dobbiamo fare virtù, questa legge va approvato ad ogni costo. Preannuncio quindi il voto favorevole della mia parte politica.

BOREA (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, preannuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento.

Con riferimento alla previsione di cui alla lettera *e*) del capoverso 2-*quater* dell'articolo 2 come riformulata dall'altro ramo del Parlamento, sottolineo che a mio avviso essa non pone problemi di compatibilità costituzionale anche alla luce del dettato del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

AYALA (*DS-U*). Allora non c'era bisogno di scriverlo nella legge.

PRESIDENTE. Senatore Ayala, stavo proprio dicendo questo. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere, se non ribadire l'invito ad approvare il disegno di legge senza ulteriori modifiche.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche io invito la Commissione ad approvare il provvedimento. Aggiungo che a nome del Governo, accolgo l'ordine del giorno 0/1487-B/1/2, presentato dal senatore Florino.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*(All'unanimità)*

*I lavori terminano alle ore 16,05.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1487-B  
D'iniziativa governativa

## ORDINE DEL GIORNO

0/1487-B/1/2

FLORINO

«La Commissione giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 1487-B, invita il Governo a verificare l'esatta applicazione sinora avvenuta della normativa in questione, soprattutto con riferimento alle recenti dichiarazioni rese ai magistrati e pubblicizzate dalla stampa dal collaboratore di giustizia sig. Luigi Giuliano.»

## ARTICOLI

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-

denza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

*b)* al comma 2-*bis*, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».

#### Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis*, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni

necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-*quinqies* e 2-*sexies*. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi



della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.

2-*quinquies*. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

2-*sexies*. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-*quinquies*, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta».

### Art. 3.

#### (Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36,

nonché l'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 4.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti posti in essere per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.

Art. 5.

*(Relazione al Parlamento)*

1. Ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



